

Titolo

SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA – FATTI O SITUAZIONI CHE ABBIANO INFLUITO SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DI UNA GARA OVVERO NE ABBIANO IMPEDITO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE - RATIO - INTEGRI PSICO-FISICA DEI DIRETTORI DI GARA – TUTELA - NECESSITÀ

Descrizione

Secondo l'art. 10, comma 1, CGS FIGC *La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.* Ai sensi, poi, del successivo comma 5: *Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporre la ripetizione ovvero la effettuazione.* La disposizione di cui all'art. 5, comma 1, CGS è stata interpretata – sul punto, invero, in modo particolarmente perspicuo – dalla Corte sportiva d'appello nazionale nel senso che la *ratio* della norma si basa sul peculiare presupposto della responsabilità che il legislatore federale ricollega all'opera di vigilanza e di opportuna cautela che ogni società sportiva è tenuta a porre in essere onde prevenire le condotte illecite commesse dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel sistema sportivo. Tale responsabilità può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta. Infatti, in ragione delle peculiari circostanze, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sì da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In letteratura è condivisa la posizione secondo la quale l'art. 17 C.G.S. [podice *previgente n.d.r.*] costituisca un prezioso strumento nelle mani degli organi giudicanti affinché le sanzioni ivi previste siano comminate sulla base dei criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza della sanzione rispetto al fatto commesso. La fattispecie [...] individua la direttiva generale della norma: punire «fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione». In linea di principio può affermarsi che la più grave delle ipotesi disciplinate dall'art. 17, comma 1, si verifica quando le situazioni riferibili alla società abbiano concretamente alterato il regolare svolgimento della gara ovvero siano state tali da impedirne lo svolgimento. Si pensi, per esempio, ad una invasione di campo che impedisca la prosecuzione o lo svolgimento della gara; alle aggressioni fisiche al direttore di gara così gravi da incidere sulla sua serenità di giudizio, alterando il regolare svolgimento della gara (cfr. App. fed., 5 aprile 2004, in Com. uff. 6 aprile 2004, n. 41/C). Secondo la Corte di Giustizia Federale ricorrono tali circostanze quando si è in presenza di un'«oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza» (Corte giust. fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF). In questi casi la sanzione può arrivare fino alla perdita della gara. (Corte sportiva d'appello nazionale, Sez. III, n. 167/2018-2019). E' evidente la necessità, perché la gara possa essere correttamente disputata, di tutelare la piena integrità psico-fisica dei direttori di gara, in assenza della quale deve escludersi in radice la possibilità stessa che possa esservi una competizione ispirata ai principi di regolarità e lealtà e che possa essere assicurato il clima di serenità in campo e fuori che rendono concreta la sussistenza del principio del fair play che costituisce la ragione stessa dell'ordinamento sportivo. L'ordinamento sportivo considera la figura del direttore di gara come qualcosa in più della sola figura di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: è colui che in campo rappresenta il regolamento di gioco, ed è lui che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. Del resto – secondo il costante orientamento di questa Corte federale d'appello - l'ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell'incolumità dell'arbitro (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 3/2022-2023).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 66/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Caso

Riferimenti normativi

art. 10 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0066 CFA del 6 febbraio 2023 (Presidente Federale)